COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - INDUSTRIA (X)

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 25

Disegno di legge (*Formulazione degli articoli*):

Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.) (2101). 25

PRESIDENTE 25, 26, 27, 29, 31
MAROTTA 26, 28
BOTTAI 26
BERNIERI. 26
FERRARIO 27, 31
LOMBARDI RUGGERO 27, 28
BERSANI, *Relatore* 27, 28, 29
VANONI, *Ministro delle finanze* 27, 28, 29, 31
SAGGIN 27, 28
STUANI 27
FASCETTI 28, 29
DAMI 29, 30
FARALLI 29
CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio* 30
MATTEI 30
SANNICOLÒ 31

La seduta comincia alle 11,40.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mattei interviene alla odierna seduta a norma dell'articolo 85 del Regolamento.

Formulazione degli articoli del disegno di legge: Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E. N. I.). (2101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la formulazione degli articoli, a norma dell'articolo 85 del Regolamento, del disegno di legge: Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E. N. I.).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione generale di questo disegno di legge ha già avuto luogo in Assemblea. Ora le Commissioni riunite devono procedere alla formulazione degli articoli che verranno poi rimessi, per la definitiva approvazione, alla Assemblea.

L'esame degli articoli si svolgerà tenendo come base il testo della Commissione.

Do lettura dell'articolo 1:

CAPO I.

DEGLI SCOPI
E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

ART. 1.

« È istituito l'Ente nazionale idrocarburi (E. N. I.).

Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi ».

A questo articolo l'onorevole Marotta ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: *dopo le parole:* « nel campo degli idro-

carburi », *aggiungere le parole*: « e dei vapori naturali ».

MAROTTA. I colleghi sanno che vi sono prospettive di ritrovamento di vapori naturali, in genere a forte temperatura, nel sottosuolo dell'Italia centro-meridionale, del genere dei soffioni di Larderello.

Non dobbiamo escludere la possibilità di sfruttare questi soffioni nell'eventualità che vengano ritrovati, anche in previsione del fatto che, ricercando il metano, si scoprano invece vapori naturali. In questo caso l'E.N.I. non dovrebbe essere costretto a chiudere i rubinetti sol perché la legge non gli permette di sfruttare i soffioni.

BOTTAI. Sono favorevole all'aggiunta proposta dall'onorevole Marotta. In un nostro emendamento all'articolo 2, presentato in Assemblea, avevamo già proposto l'esclusiva della ricerca e utilizzazione, per tutto il territorio nazionale, delle forze endogene, all'Ente nazionale idrocarburi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Governo e della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'aggiunta proposta dall'onorevole Marotta.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Ente nazionale idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella *A* ed annessa cartina, allegate alla presente legge e vistate dai Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per il tesoro:

1°) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle provincie di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1200 metri;

2°) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali e delle reti di distribuzione degli stessi, ad eccezione delle reti urbane di gas per uso domestico.

L'Ente esercita i compiti di cui al comma precedente a mezzo di società per azioni il cui capitale sia conferito in maggioranza dall'E. N. I. e per la parte rimanente dal demanio dello Stato ».

All'articolo 2 l'onorevole Bernieri, ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sostituire il periodo iniziale col seguente*:

« L'Ente nazionale idrocarburi ha l'esclusiva su tutto il territorio nazionale ».

BERNIERI. Le ragioni per le quali ho presentato questo emendamento sono state illustrate ampiamente, sia nelle precedenti riunioni della X Commissione, sia in sede di discussione generale in Aula. Non è quindi il caso di soffermarmi troppo su di esse.

In effetti, dividendo il nostro paese in due grandi parti, non elimineremmo, anzi in certo senso verremmo a favorire il sorgere di quei fenomeni non soltanto antieconomici, ma anche antisociali e contrari all'interesse generale del paese, che si son voluti proprio evitare attribuendo l'esclusiva della valle padana, o di gran parte della valle stessa, all'Ente di Stato. Infatti, qualora si lasciasse mano libera al capitale privato di agire in tutto il resto del territorio nazionale, si verificherebbero appunto quei vantaggi del monopolio che evidentemente non possono essere conciliabili con l'interesse generale del paese.

D'altra parte, abbiamo espresso la nostra fiducia nella capacità tecnica dell'Ente di Stato e nella utilizzazione della sua esperienza nel resto della penisola e nelle isole, con risultati anche migliori di quelli conseguiti nell'Italia settentrionale.

Non crediamo di essere in contradizione con il punto di vista già espresso nel Comitato dei nove, che si formò per la redazione degli articoli in seno alla X Commissione, poiché ci riservammo appunto di ripresentare questo emendamento, e fummo confortati, in questo nostro atteggiamento, dalla constatazione che buona parte dei commissari aveva espresso parere conforme al nostro: debbo ritenere che anch'essi abbiano mantenuto il loro punto di vista.

Confido, perciò, che le Commissioni riunite vogliano approvare il nostro emendamento.

MAROTTA. Sarei favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Bernieri se non temessi che l'E. N. I., dovendo investire per le ricerche, estese a tutta Italia, dei capitali molto superiori alle sue possibilità, potesse trovarsi nella impossibilità di effettuarle; in questo caso non potrebbe comunque che limitare la sua azione alle zone in cui le prospettive geologiche sono più favorevoli. Ora, queste zone sono già in concessione all'E. N. I.: l'A. G. I. P., infatti, ha iniziato e prosegue ricerche nella valle padana; ma, fuori da questa zona, l'investimento è oltremodo rischioso.

Ora, conviene invitare l'E. N. I. ad investire i propri fondi – che non sono mai troppi – in zone di incerto risultato ? O non conviene

lasciare l'iniziativa ai privati perché, volendo, affrontino il rischio ? Questo è il punto.

FERRARIO. Quale segretario della X Commissione, e per chiarezza, desidero correggere in parte le affermazioni fatte dall'onorevole Bernieri. L'emendamento che egli ha presentato è già stato respinto dalla X Commissione in sede referente, con dieci voti contro sette.

LOMBARDI RUGGERO. Il motivo della nostra opposizione all'emendamento, come già dichiarai in sede di Comitato dei Nove, è di carattere tattico: noi siamo infatti convinti che l'emendamento non favorirebbe l'approvazione del disegno di legge al Senato. Ecco perché, pur essendo in molti, della X Commissione, favorevoli in linea di principio all'emendamento Bernieri, dobbiamo insistere sulla formulazione proposta dalla Commissione.

BERSANI, *Relatore*. Le considerazioni dell'onorevole Lombardi Ruggero vanno attentamente soppesate, perché ci siamo resi conto dell'esistenza di queste ragioni di ordine tattico. Inoltre, bisogna considerare che lo spirito e la lettera dell'ordine del giorno, votato dalla Camera il 24 aprile scorso, col quale si fissavano i criteri informatori che le Commissioni riunite avrebbero dovuto seguire nella formulazione degli articoli, escludono che si possa accettare l'emendamento presentato dai colleghi dell'opposizione.

PRESIDENTE. Debbo ricordare anch'io, dopo il giusto rilievo dell'onorevole Bersani, che i criteri fissati dalla Camera, nel conferire il mandato della formulazione degli articoli alle Commissioni, escluderebbero l'ammissibilità dell'emendamento Bernieri. Tuttavia, per maggiore chiarezza delle rispettive posizioni, dato anche che si tratta di un principio fondamentale dal quale derivano molte norme del presente disegno di legge, pongo in votazione l'emendamento stesso.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione il primo periodo del primo comma.

(*È approvato*).

Passiamo ora ai punti 1°) e 2°).

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare la Commissione di considerare se non sia il caso di ritornare, per il paragrafo 2°) del primo comma, al testo proposto dal Governo, che dice: « della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi estratti dalle zone anzidette », perchè ho l'impressione che la formula adottata dalla Commissione (« delle reti di distribuzione degli stessi, ad eccezione delle reti urbane di gas per uso domestico ») non risponda alle concrete esigenze dell'utilizzazione del metano. Possono esservi dei casi in cui reti minori di distribuzione di gas, anche per uso diverso da quello domestico, sono più opportunamente esercitate non in esclusiva, ma in collaborazione con le organizzazioni private.

Io non vorrei che un eccesso di specificazione del testo legislativo rendesse difficile la soluzione di situazioni marginali, locali, dove però, ad esempio, uno stabilimento che può avere interesse a provvedersi della propria rete di distribuzione, non può esser costretto ad attendere la costruzione dell'opera da parte dell'Ente.

SAGGIN. Se si dovesse tornare al testo ministeriale, molte aziende municipalizzate, che distribuiscono oggi il gas nelle grandi città o nei piccoli centri, sarebbero immediatamente liquidate. A mio avviso, la formula prospettata dalla Commissione è più aderente alle necessità che più volte sono state prospettate, e consente alle aziende municipalizzate di seguitare ad assicurare i loro servizî al pubblico.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Saggin, mi permetto di farle osservare che il testo ministeriale parla della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi estratti « nelle zone indicate », mentre il testo della Commissione parla della costruzione, dell'esercizio delle condotte e del trasporto degli idrocarburi minerali nazionali e delle reti delle distribuzioni degli stessi, « ad eccezione delle reti urbane di gas per uso domestico ». Mi pare che la formula ministeriale sia più elastica e superi anche la obiezione da lei prospettata. È opportuno adottare un criterio alquanto elastico nei riguardi di certe reti di distribuzione per uso industriale, nell'ipotesi che ciò possa essere conveniente sia nei riguardi della politica economica che si vuole seguire, sia in rapporto all'attività delle reti già esistenti e a quelle che eventualmente si potranno costruire.

STUANI. Desidererei un chiarimento circa la rete dei metanodotti. Posso ammettere che la distribuzione avvenga anche attraverso organi comunali, ma faccio presente che, mentre le grandi e medie aziende possono beneficiare delle reti di distribuzione dell'E.N.I., le piccole industrie, come ad esempio i panifici, non possono usufruire che del metano loro distribuito dalle condotte già esistenti, il che

farebbe salire il prezzo del metano stesso da 15-16 lire (prezzo pagato dalle grandi industrie) a circa 40 lire, impedendo praticamente ai piccoli complessi industriali di beneficiare di questa nuova fonte di energia. È perciò opportuno che si assicuri alle grandi e medie aziende, come alle piccole industrie, l'uso del metano ad un prezzo industriale. Sarebbe assurdo, per esempio, che a Caravaggio potessero usufruire del metano soltanto le grandi industrie che beneficiano dei metanodotti dell'E.N.I., e non i piccoli impianti che dovrebbero usare le condutture esistenti per il gas.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, dobbiamo tener ben distinto, quando formuliamo una legge di questo tipo, ciò che la legge stessa stabilisce istituzionalmente (e questa è una situazione analoga alla compilazione dello statuto), e ciò che l'ente compirà quando sarà in attività di esercizio.

Tuttavia, dobbiamo anche stabilire qual'è l'intervento degli organi tutori dello Stato per controllare la politica che l'E.N.I. perseguirà per raggiungere i suoi fini, e, nello stesso tempo, per rendere questa più consona alle linee generali di politica economica che il Paese vorrà seguire.

Questa premessa ci permette di chiarire un punto che interessa molti colleghi, tanto è vero che, in proposito, è stato annunciato un ordine del giorno che il Governo sta esaminando e che riguarda la politica del prezzo del metano e la sua distribuzione per sodisfare le esigenze delle diverse industrie e del pubblico. La formula da me proposta è istituzionale e nello stesso tempo non è interamente vincolante per il nuovo ente; si riferisce soprattutto all'uso della rete di distribuzione, in modo che l'ente abbia anche la possibilità, in determinate situazioni, di mettersi d'accordo con i privati gestori di condotte già esistenti.

Per quanto riguarda il problema dei metanodotti, debbo ricordare che nel disegno di legge che disciplina la materia si prevede la possibilità di rivedere i contratti di distribuzione del gas già stipulati fra determinate imprese ed i comuni, contratti che riservano ad alcune imprese la esclusività della distribuzione del gas, nell'ambito comunale, per uso industriale.

Ora, molti di questi contratti, se non tutti, furono stipulati prima che si conoscesse il valore industriale ed economico del metano e la sua utilità, e, a mio avviso, sarebbe assai opportuno che si introducesse una norma legislativa la quale consentisse la revisione di queste esclusività, che portano poi alle conseguenze ricordate dell'onorevole Stuani. Inoltre, l'ente dovrebbe essere messo in grado di formulare accordi per la distribuzione del metano secondo le necessità locali. Con la legge sui metanodotti, si esaminerà poi la possibilità di una revisione, da parte dei comuni, dei contratti di esclusiva, in modo da tener conto delle necessità prospettate dall'onorevole Stuani. Vedremo, infine, quale sarà la politica che dovrà essere seguita nei confronti del prezzo di vendita del metano. A mio avviso, dovrà essere basato su un criterio uniforme, almeno per determinate categorie, onde venire incontro alle varie esigenze degli interessati.

MAROTTA. Vorrei osservare che vi è un'altra differenza tra la formulazione del testo ministeriale e il testo della commissione. Infatti, mentre il testo ministeriale riserva all'E. N. I. l'esclusiva per il trasporto degli idrocarburi estratti nelle zone indicate nella tabella *A*, quello della Commissione riserva all' E. N. I. l' esclusiva in qualsiasi zona ove gli idrocarburi siamo trovati. In altri termini, nel primo caso tutte le condotte per il trasporto degli idrocarburi, ovunque essi siano reperiti, sono di esclusiva dell'E. N. I., nel secondo caso tutte le condotte poste nella Valle Padana, ovunque si reperiscano gli idrocarburi, sono di esclusiva dell'E. N. I.

FASCETTI. Il rilievo fatto dall'onorevole Marotta è esatto, perché nella dizione del testo ministeriale si concede l'esclusiva all'E. N. I. per la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi estratti «dalle zone indicate nella tabella *A*», mentre la dizione del testo della Commissione ha inteso dare all'E. N. I. l'esclusiva del trasporto degli idrocarburi nazionali anche quando siano scoperti altri giacimenti al di fuori delle zone di esclusiva, e in ogni caso ovunque le condotte dell'E. N. I. si potranno estendere. Questo per evitare distorsioni nella distribuzione.

SAGGIN. Dunque, il metano estratto dal privato dovrà essere poi trasportato dalle condotte dell'E. N. I.

BERSANI, *Relatore*. La Commissione ha modificato il testo, in relazione all'ordine del giorno che fu votato dalle due Commissioni riunite, in sede di discussione del disegno di legge sui metanodotti.

LOMBARDI RUGGERO. Anche per la questione delle reti di distribuzione c'è un ordine del giorno, votato dalla Camera, contro la lettera del quale ritengo che le Commissioni non possano andare in questa sede,

Non penso, poi, che ci possa essere difficoltà per le reti sussidiarie di piccola calibratura che debbano servire per un determinato complesso industriale. Perciò non ravviso lo scopo di insistere su questo punto, e insisto per l'adozione del testo della Commissione.

PRESIDENTE. La discussione su questo secondo punto del primo comma deriva dal fatto che nella dizione della Commissione si era aggiunto « ad eccezione delle reti urbane di distribuzione ».

FASCETTI. Ma questo è già superato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La mia preoccupazione è che si finisca con l'avere un istituto che non si può adeguare alle realtà concrete: le eccessive precisazioni non costituiscono, molte volte, punti di forza per l'ente, ma sono la sua debolezza. Si può interpretare anche con una certa larghezza le « reti urbane di distribuzione », ma, distribuendo gas senza diminuzione, la stessa rete può servire per alimentare contemporaneamente le piccole e le medie industrie che si trovano nella zona. In che situazione ci troviamo, allora, legislativamente? Il privato costruisce la rete di distribuzione per uso domestico; l'ente pubblico deve fare la rete per servire le industrie nella stessa zona: non mi pare sia questa una sistemazione conveniente dal lato economico. Molto meglio, allora, che l'ente faccia tutto esso, oppure che, nel cedere al privato il gas per uso domestico, lo ceda a determinate condizioni.

DAMI. Mi sembra che le preoccupazioni dell'onorevole Ministro sarebbero giustificate soltanto se non si stabilisse una esclusiva, ma può darsi benissimo che l'E. N. I., gestendo una rete urbana per la distribuzione del gas, possa distribuire anche gas con piene calorie. Ciò potrebbe costituire oggetto di accordi singoli, accordi di cui noi non escludiamo la possibilità.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiarisco il mio pensiero. Credo che la formula della Commissione sia limitatrice in due sensi. In primo luogo perché pone due condizioni: reti urbane e uso domestico. Si tenga presente la condizione in cui si trova Milano. Oggi a Milano non si può distibuire il gas da metano perchè la rete non è adatta: bisognerebbe annacquarlo. Ma se domani la società concessionaria, o il comune, revocando la concessione, rinnovasse completamente tutta la rete di distribuzione e arrivasse a distribuire metano a sette od otto atmosfere e soprattutto non annacquato, non sarebbe tuttavia in condizioni di servire le aziende.

Io sono contrario alla eccezione per le reti urbane ad uso domestico: bisognerebbe, se mai, stabilire l'eccezione per tutte le reti capillari, senza limitazioni.

In secondo luogo, ritengo che la formulazione della Commissione sia limitatrice in quanto parla di reti urbane, mentre è evidente che vi possono essere reti di distribuzione, interurbane, che riguardano diversi comuni, e per le quali potrebbe essere opportuno, se non necessario, un esercizio autonomo, attraverso consorzi locali, o privati anche se vincolati all'E. N. I., nel momento in cui si stipula il contratto di fornitura del gas.

In sostanza, a noi interessa l'esclusiva della condotta principale, senza turbative nella distribuzione; che poi nella distribuzione capillare ci siano intermediari, ciò può riguardare le situazioni locali. Vi sono insomma situazioni di esclusiva che si salvano con accordi particolari, fissando i termini dell'interesse pubblico.

BERSANI, *Relatore*. L'onorevole Ministro ha sollevato un problema pratico importante. È indubbio che il testo, così come è adottato dalla Commissione, con l'esclusiva rigida, cioè, per le condotte e per le reti, impedisce la necessaria elasticità. Sono pertanto pienamente d'accordo con la eccezione sollevata dal Ministro. D'altro canto, l'ordine del giorno della Camera ci impegna, da un certo punto di vista, in senso opposto.

Credo perciò che la formulazione proposta dall'onorevole Ministro non sia pienamente accoglibile; potremmo però giungere alla soluzione di allargare i limiti delle eccezioni alla esclusiva

D'altra parte, sottrarre completamente le reti minori all'esclusiva stessa, mi sembra pericoloso. Proporrei, quindi, di accogliere sostanzialmente la proposta del Ministro, ma di trasformarla formalmente in un emendamento aggiuntivo all'ultima parte del 2° punto del primo comma, del seguente tenore: « ad eccezione delle reti urbane di gas di uso domestico e di reti minori di interesse esclusivamente locale ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io toglierei la parola « domestico », perché altrimenti non si permetterebbe l'esercizio contemporaneo per l'uso domestico e l'uso delle piccole industrie.

FARALLI. Mi sembra che il problema sia stato già risolto in sede di discussione del disegno di legge sui metanodotti, al quale dovremo riferire il paragrafo dell'articolo 2 attualmente in esame.

Faccio presente che il disegno di legge sui metanodotti è stato già discusso dalle aziende municipalizzate del gas, le quali hanno espresso il voto che si turbi il meno possibile il loro ordinamento.

A me pare quindi che il punto 2° non riguardi il presente disegno di legge. O facciamo una legge organica sui metanodotti, e allora manteniamo quella già discussa; oppure, se vogliamo conservare questo articolo, bisogna completarlo con tutti i particolari contenuti nella legge sui metanodotti stessa.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. Concordo con l'onorevole Faralli: mi pare però che una dizione come quella proposta dall'onorevole Bersani non contrasti con il principio informatore della legge sui metanodotti stessa. L'onorevole Faralli ha ragione, quando dice che bisogna fare una legge organica; dobbiamo però cercare di non perdere troppo tempo. È essenziale che questa legge si muova nel quadro di direttive simili a quelle che informano il provvedimento sui metanodotti.

DAMI. Mi sembra che anche l'emendamento del relatore sia pericoloso. Prima di tutto per la sua estrema ampiezza. Infatti, cosa vuol dire l'espressione « di interesse prevalentemente locale »? In secondo luogo, è pericoloso perché sappiamo che i privati approfittano dei monopoli del trasporto del gas per maggiorarne il prezzo. Pertanto. io non posso non tener conto delle osservazioni dell'onorevole Ministro, che mi sembra abbiano valore. Ammettiamo pure il capitale privato nel finanziamento di reti di distribuzione di interesse locale, le quali possono anche essere vaste e costose. Propongo però di lasciare immutato il 2° punto del primo comma dell'articolo 2 e di temperare la rigidità del secondo comma dello stesso articolo, che dice: «L'Ente esercita i compiti di cui al comma precedente a mezzo di società per azioni il cui capitale sia conferito in maggioranza dall'E. N. I. e per la parte rimanente dal demanio dello Stato », aggiungendo: «Nelle società esercenti reti di distribuzione di interesse prevalentemente locale può essere ammessa la partecipazione del capitale privato ». Con ciò il controllo dovrebbe rimanere sempre in mano all'E. N. I., salvo ammettere la partecipazione del capitale privato. Così si usufruisce anche dei finanziamenti privati che possano essere necessari, e, nello stesso tempo, si lascia all'E. N. I. il controllo del trasporto del gas anche in zone secondarie, evitando che i privati approfittino localmente del monopolio della distribuzione per imporre una loro politica di prezzi alle aziende fornitrici.

MATTEI. Anche a me sembra che l'accorgimento proposto dall'onorevole Bersani sia pericoloso. Sarebbe molto più opportuno, allora, tornare al testo ministeriale. Non si dovrebbe, insomma, parlare di distribuzione; essa è esercitata dall'azienda dello Stato proprio per evitare l'aumento del prezzo da parte degli intermediari che si trovano costretti a chiedere permessi di passaggio. Non esiste una legge sui metanodotti che dia il diritto di passaggio. Tutti i comuni hanno sollevato notevoli difficoltà, per cui spesso si sono dovuti stipulare accordi con le piccole industrie fino a 100 metri cubi, e quelle ubicate al centro (cioè entro la cerchia di distribuzione delle aziende municipalizzate) sono state lasciate, per la distribuzione, alle aziende municipalizzate stesse. È accaduto il caso riferito dall'onorevole Stuani, di aziende che consumano 120 metri cubi al giorno e pagano 15 lire, e di aziende in concorrenza che consumano 90 metri cubi e devono pagare 46 lire il metro cubo.

In altri casi, quando l'azienda dello Stato ha concordato con i concessionari di riservar loro un determinato numero di imprese, alle condizioni già fatte dalla azienda dello Stato medesima, è avvenuto che i concessionari privati (è anche il caso di Bergamo) per anni non sono stati allacciati alle industrie, che sono venute a trovarsi in condizioni difficilissime, mentre le altre imprese, nella stessa città, erano state allacciate alla rete distributiva dell'azienda di Stato. Si è verificata, insomma, una situazione di squilibrio. Questo è il caso anche di Milano, dove 650 piccole imprese, entro le mura, sono rimaste prive di allacciamento, cosa che non è avvenuta per le industrie ubicate in periferia. Si tratta di un problema difficile: infatti, se facciamo delle eccezioni locali o per piccole reti, ogni concessionario vanterà questi diritti e renderà impossibile l'allacciamento delle industrie; o, per lo meno, se l'azienda di Stato darà la concessione, sarà difficile il controllo. Su 12 mila industrie del Nord, 3.800 sono al di sotto dei 100 metri cubi al giorno come consumo, cioè si tratta di piccoli industriali o di artigiani che dobbiamo trovare il modo di salvaguardare. In conclusione, è meglio non parlare di distribuzione e lasciare la formulazione: « al trasporto degli idrocarburi nelle zone anzidette », secondo il testo ministeriale. In caso diverso, complicheremmo la situazione. e impediremmo all'azienda di Stato, in molti casi, di operare.

FERRARIO. Sono d'accordo con l'onorevole Ministro, ma devo osservare che siamo di fronte all'ordine del giorno approvato dalla Camera il 24 aprile, in sede di rinvio alle Commissioni del disegno di legge, ordine del giorno che non possiamo ignorare.

Esso riguarda precisamente, fra l'altro, il problema della distribuzione, e lo risolve secondo il testo della Commissione. Ritengo che si tratti di una questione preliminare senza la cui soluzione sarà impossibile proseguire nella formulazione degli articoli.

SANNICOLÒ. La materia è di estrema importanza. Abbiamo ascoltato gli argomenti del Ministro, e quelli di altri colleghi. A me sembra che, in uno scorcio di seduta, non possiamo definire un problema così rilevante.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Evidentemente le Commissioni sono legate all'ordine del giorno, ma questo rappresenta una direttiva, la cui interpretazione è affidata alle Commissioni stesse.

Ora, tutti gli intervenuti hanno riconosciuto una certa fondatezza nelle mie obiezioni e, d'altra parte, sono convinto che non è facile trovare la soluzione migliore.

Concordo perciò con la proposta di rinvio dell'onorevole Sannicolò, raccomandando però una rapida discussione del provvedimento, quando tornerà al nostro esame.

Abbiamo lo sguardo di tutta Italia su di noi, e soprattutto di alcuni, interessati a non far realizzare il nostro programma. Se, per un eccesso di zelo, formulassimo una legge inoperante, commetteremmo un errore non solo politico, ma anche tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione.

(*È approvata*).

La seduta termina alle 12,50

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI